

Publicato il 03/12/2019

N. 13822/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06879/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6879 del 2019, proposto da Associazione “Cavalli Nel Parco”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Della Rocca, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Cortina D'Ampezzo, 217;

contro

Comune di **Anguillara** Sabazia, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sulla domanda del 9 febbraio 2019, volta all'adozione del disciplinare, richiamato nella delibera g.c. n.110 del 13 maggio 2010, da stipulare per l'assegnazione del terreno in località Martignano - Piana di S. Biagio, in catasto al foglio 4, particelle 20, 21/p, per lo svolgimento di

attività equestri, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L'Associazione "Cavalli Nel Parco" presentava al Comune di **Anguillara Sabazia** domanda del 9 febbraio 2019, volta all'adozione del disciplinare, richiamato nella delibera g.c. n.110 del 13 maggio 2010, da stipulare per l'assegnazione del terreno in località Martignano - Piana di S. Biagio, in catasto al foglio 4, particelle 20, 21/p, per lo svolgimento di attività equestri.

A fronte dell'inerzia del Soggetto pubblico, l'Associazione presentava ricorso volto all'accertamento del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione medesima, ex art.117 c.p.a., deducendo la violazione degli artt.1, 2 della Legge n.241 del 1990 nonché degli artt.3, 97 Cost., rilevando che, in base alla suindicata delibera, il rinnovo per un anno della concessione del terreno, decorreva dalla stipula del predetto disciplinare, che ne regolava l'utilizzo; veniva inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico.

La ricorrente domandava altresì la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.

Con decisione n.279 del 2019 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva dichiarata inammissibile dalla relativa Commissione.

Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, non risultando allo stato predisposto il disciplinare che regola l'utilizzo del terreno in concessione, previsto nella delibera g.c. n.110 del 13 maggio 2010.

L'Amministrazione comunale deve pertanto predisporre il disciplinare in argomento e sottoporlo per la stipula all'esame della parte ricorrente, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio, per ragioni di economia processuale, si riserva l'eventuale successiva nomina di un commissario ad acta.

Va di contro respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, in quanto genericamente dedotta.

La sentenza va trasmessa all'Organismo di Valutazione Interna dell'Amministrazione resistente, ex art.2, comma 9 della Legge n.241 del 1990 e, al passaggio in giudicato, alla Corte dei Conti, ex art.2, comma 8 della Legge n.241 del 1990.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza del Comune.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie nei modi e termini di cui in motivazione il ricorso n.6879/2019 indicato in epigrafe.

Respinge la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO